

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA

SEDE DI BOLOGNA

Ricorso con istanza ex artt. 52 co.2 C.P.A.

Nell'interesse del Sig. **Bartolomucci Antonio** C.F.: BRTNTN99T23A662U, nato a Bari il 23 dicembre 1999 e residente in Andria, alla via San Candido n.75 rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V), che dichiarano di ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax 06/64564197 - 090/8960421 o alle mails info@avvocatomichelebonetti.it - santi.delia@avvocatosantidelia.it e michelebonetti@ordineavvocatiroma.org - avvsantidelia@cnfpec.it, elettivamente domiciliati in Roma, Via S. Tommaso d'Aquino, 47 (Studio Legale Avvocati Michele Bonetti & Santi Delia)

contro

l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA in persona del Rettore *p.t.*

e nei confronti

dei controinteressati in atti

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,

- 1) del regolamento per l'iscrizione ad anni successivi al primo tramite procedura di riconoscimento crediti al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia per l'a.a. 2020/2021 approvato con D.R. n. 154875 del 31.07.2020 e pubblicato all'albo d'Ateneo con prot. n. 155943 del 3.08.2020 nella parte in cui lede il diritto del ricorrente ad essere immatricolato ad anni successivi al primo del corso di laurea cui aspira;
- 2) del verbale n. 1 di cui alla seduta del 9 ottobre della Commissione valutatrice ammissione ad anni successivi al primo del Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2020/2021 nella parte in cui lede il diritto del ricorrente ad essere immatricolato ad anni successivi al

primo del corso di laurea cui aspira;

3) della graduatoria di merito relativa ai “trasferimenti terzo anno” pubblicata in data 4.11.2020 dall’Università degli Studi di Ferrara con la sola indicazione delle prematricole dei candidati partecipanti, da cui si evince la non ammissione di parte ricorrente all’anno di interesse del corso di laurea in Medicina e Chirurgia;

4) della comunicazione prot. n. 214360 del 10.11.2020 di avvio procedimento ex. artt. 7 e ss. L. 241/90 inoltrata a parte ricorrente dall’Ateneo resistente a mezzo della quale si comunicava agli interessati l’avvio del procedimento di ricalcolo dei punteggi attribuiti ai candidati del III e del IV anno;

5) della graduatoria di merito rettificata relativa ai “trasferimenti terzo anno” pubblicata in data 3.12.2020 dall’Università degli Studi di Ferrara con la sola indicazione delle prematricole dei candidati partecipanti, da cui si evince la non ammissione di parte ricorrente all’anno di interesse del corso di laurea in Medicina e Chirurgia;

6) della graduatoria di merito relativa ai “trasferimenti quarto anno” pubblicata dall’Università degli Studi di Ferrara con la sola indicazione delle prematricole dei candidati partecipanti, da cui si evince la non ammissione di parte ricorrente all’anno di interesse del corso di laurea in Medicina e Chirurgia;

7) di tutti i verbali relativi alle operazioni di esame e valutazione delle domande di partecipazione alla procedura di accesso agli anni successivi al primo al corso di laurea in medicina e chirurgia espletate dalla competente Commissione valutatrice;

8) dell’avviso pubblicato all’Albo Ufficiale d’Ateneo prot. n. 135721 del 17.7.2020 con cui si è reso noto il conteggio dei posti disponibili per l’a.a. 2020/2021;

9) di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente;

10) di ogni altro atto comunque depositato, presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, e comunque meglio individuati nel ricorso, nel deposito degli atti e nel separato indice degli atti con ampia riserva di proporre motivi aggiunti;

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

dell'Amministrazione intimata all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

FATTO:

I. Sulla posizione specifica di parte ricorrente.

I. Parte ricorrente è attualmente iscritto al III anno del corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'Università "Nostra Signora del Buon Consiglio" di Tirana.

Circa l'Ateneo di provenienza dell'istante, giova rappresentare sin da ora che l'Ateneo Albanese è in sostanza un Ateneo Italiano (dalla docenza alla segreteria studenti, al Rettore, al Preside della Facoltà di Medicina), le lezioni si tengono in Italiano, gli studenti sono tutti italiani (gli studenti albanesi sono pochissimi anche per il costo altissimo delle tasse di immatricolazione che, senza contare altre spese incluse nel "pacchetto" superano i 10.000 euro) e soprattutto il test è svolto in Italiano e su programmi tutti nazionali (la cultura generale, la storia richiesta non è quella albanese, ma quella italiana...). Altresì il sistema di accesso in Albania è programmato e quantificato dal Ministero italiano (non da quello albanese), i cui programmi sono quelli dell'Università Tor Vergata la quale, mediante decreto del 2009, addirittura concedeva una serie di agevolazioni economiche e fiscali all'Università di Tirana costruita con capitali delle Università Italiane fondatrici (a loro volta provenienti da fondi ministeriali).

2. Intenzionato a fare rientro in Italia, il sig Bartolomucci prendeva parte alla procedura di accesso agli anni successivi al primo del corso di laurea in Medicina e Chirurgia indetta, per l'a.a. 2020/2021, bandita dall'Università degli Studi di Ferrara.

Parte ricorrente entro i termini di cui al Regolamento per l'iscrizione ad anni successivi di cui in epigrafe – nello specifico scanditi nel periodo dal 5 al 27 agosto 2020 - presentava formale domanda di trasferimento, concorrendo specificamente per i posti disponibili al III anno di corso, nel rispetto di tutte le prescrizioni indicate nel bando ed in virtù di tutti gli esami sostenuti presso l'Ateneo albanese e dei relativi CFU convalidabili presso l'Ateneo ferrarese.

3. A seguito della presentazione della domanda di partecipazione corredata da tutte le generalità, nonché da tutta la documentazione necessaria e utile ai fini valutazione del proprio *curriculum* universitario e del relativo pagamento richiesto, in data 4 novembre 2020, parte ricorrente prendeva contezza di non essere utilmente inserito in graduatoria ai fini della copertura dei posti disponibili presso il III anno di corso per cui avanzava apposita richiesta.

4. Si rappresenta ulteriormente che, a seguito di istanze di revisione della graduatoria che ci occupa, nonché di plurime segnalazioni di incongruenze nei punteggi attribuiti relativamente alla graduatoria di interesse di parte ricorrente pervenute all'Ateneo resistente, in data 3 dicembre 2020 la graduatoria di merito è stata oggetto di un intervento di rettifica.

Da ciò è quindi scaturita la pubblicazione di una nuova graduatoria che, tuttavia, non ha apportato mutamenti sulla posizione e sui punteggi del sig. Bartolomucci che è risultato ancora una volta non utilmente collocato nella medesima ai fini dell'immatricolazione al corso di laurea richiesto e attivato l'Ateneo resistente.

5. L'epilogo in parola è stato la mera conseguenza dell'illegittimità dei criteri fatti propri dalla Commissione deputata alla valutazione delle

domande di trasferimento i quali, in concorso con le modalità e le tempistiche in cui sono stati adottati e resi noti a tutti i candidati, si sono rivelati idonei a condurre all'esclusione di parte ricorrente dall'utile collocamento all'interno della graduatoria di merito.

II. Sui criteri per la valutazione delle domande di trasferimento ad anni successivi al primo previsti dall'Ateneo resistente.

1. Il Regolamento per l'iscrizione ad anni successivi al primo stabiliva, nel capo relativo alla *“Valutazione dei titoli”*, che: *“La Commissione effettuerà una graduatoria di merito sulla base: 1) del numero dei crediti maturati e convalidabili in base al percorso di studio in Medicina e Chirurgia di Ferrara, 2) del voto medio, 3) di un colloquio per l'accertamento e la discussione della documentazione presentata.”* Altresì, in aggiunta, veniva riportato che *“In considerazione del particolare contesto socio-economico connesso all'emergenza sanitaria COVID19 la Commissione, per la stesura della graduatoria, terrà conto anche dell'aspetto del "riavvicinamento", inteso come la riduzione della distanza tra la residenza del candidato e la sede di studio nel caso in cui questa diventasse l'Università di Ferrara. La Commissione stabilirà in via preliminare il peso da attribuire alle voci oggetto di valutazione, il relativo verbale sarà pubblicato prima dello svolgimento dei colloqui all'indirizzo <http://www.unife.it/it/iscriviti/trasferirsi/programmato>.*

L'Ufficio Immatricolazioni e trasferimenti in Ingresso comunicherà al candidato via mail la data del colloquio.”

2. In data 9 ottobre 2020, dopo ben due mesi dalla scadenza stabilita per la presentazione delle domande di trasferimento, ma prima del sostenimento del colloquio da parte dei candidati previsto dal punto 3) del regolamento, veniva pubblicato il verbale n. 1 in cui, nominata la Commissione valutatrice, questa stabiliva, in aggiunta ai punteggi relativi ai CFU maturati e convalidabili e alla media ponderata degli esami sostenuti nonché del colloquio orale, anche il punteggio del c.d. riavvicinamento.

Specificamente, in merito a quest'ultimo, il verbale in parola riportava che *“In considerazione del particolare contesto socio economico connesso all'emergenza sanitaria COVID-19 la Commissione terrà conto dell'aspetto del “riavvicinamento”, inteso come la riduzione della distanza tra la residenza del candidato e la sede di studio ne caso in cui questa diventasse l'Università di Ferrara. La Commissione intende valorizzare l'aspetto del “riavvicinamento” attribuendo un punteggio massimo di n. 20 punti da assegnare a secondo della distanza tra la residenza e la sede dell'Università di Ferrara, secondo la seguente suddivisione:*

- **20 punti per residenti di Ferrara e Provincia;**
- **15 punti per residenti in Emilia Romagna;**
- **10 punti per residenti regioni confinanti;**
- **5 punti per residenti in altre regioni”.**

Il bando di trasferimento, dunque, in modo totalmente illegittimo, ha posto in essere un rinvio ad un ulteriore atto per la definizione di ulteriori e specifici criteri valutativi, quale quello della residenza, demandando al verbale del 9 ottobre, adottato da un ulteriore organo totalmente incompetente, la determinazione dei parametri e dei punteggi ai fini della valutazione dei *curricula* dei candidati.

Si specifica su tale punto che il bando di concorso rappresenta la *lex specialis* al cui interno devono essere immediatamente resi noti l'esistenza della procedura selettiva, i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione, le regole della procedura e, soprattutto, i criteri di valutazione che verranno adottati nella procedura medesima.

Peraltro dal Regolamento impugnato in alcun modo poteva nitidamente evincersi come l'inciso riferito al riavvicinamento potesse poi, all'interno del verbale del 9 ottobre, assurgere a criterio di valutazione al pari di quelli riferiti ai crediti formativi, alla media ponderata degli esami sostenuti ed al colloquio e con un tale preponderante peso specifico. Ciò, da un lato, alla luce del mero dato testuale per cui, nella sezione relativa alla valutazione dei

titoli, il c.d. riavvicinamento non veniva numerato come invece sono stati numerati, da 1) a 3), i criteri che la commissione avrebbe utilizzato per la valutazione delle domande, dall'altro, anche dalla formulazione letterale del bando relativa alla residenza appare estremamente generica leggendosi difatti che “(...) la Commissione terrà conto anche dell'aspetto del riavvicinamento”.

Tuttavia il criterio del riavvicinamento di cui è venuto successivamente stabilito il peso in termini di punteggio è stato di fatto determinante nel definire la posizione in graduatoria dei candidati partecipanti alla selezione e in particolare di quella del ricorrente.

3. Il *modus operandi* posto in essere dall'Amministrazione è stato inoltre idoneo a violare il principio dell'anonimato e della trasparenza, principi che dovrebbero costantemente ispirare l'azione della Pubblica Amministrazione innanzi ad una procedura concorsuale pubblica. Contrariamente, nel caso che ci occupa, l'indicazione dei punteggi da attribuire per il requisito del riavvicinamento non solo è avvenuta con un successivo atto d'Ateneo, formato e reso noto dopo ben 3 mesi dalla pubblicazione del bando da un organo totalmente incompetente, ma soprattutto è intervenuta dopo che tutti i candidati avevano provveduto all'inoltro delle loro singole domande di partecipazione la cui scadenza, lo si ricorda, veniva fissata per la seconda decade di agosto.

4. Come anticipato la previsione di tale ulteriore criterio e del relativo peso attribuitogli *ex post* rispetto alle previsioni del bando di trasferimento è stata determinante per il non utile collocamento in graduatoria di parte ricorrente in quanto lo stesso, residente in “altra Regione”, si è visto attribuito il punteggio minimo stabilito. Tale circostanza è stata dunque tale da comprimere totalmente il diritto allo studio costituzionalmente garantito. Dall'ultima graduatoria impugnata in cui parte ricorrente si è posizionato alla posizione n. 11 (prematricola n. 47) con un punteggio totale di 70 punti, si evince chiaramente come lo stesso sia uno studente più che meritevole.

In particolare al sig. Bartolomucci sono stati attribuiti:

- n. 15 punti su 25 in relazione ai CFU conseguiti e validabili, avendo un numero di crediti compreso tra i 55 e gli 80;
- n. 25 su 25 punti in relazione al voto medio ponderato, alla luce del possesso della media del 30;
- n. 25 punti su 30 in relazione al sostenimento del colloquio per l'accertamento e la discussione della documentazione presentata;
- n. 5 punti su 20 in relazione all'aspetto del riavvicinamento, alla luce della residenza in altra Regione.

Parte ricorrente, qualora non fosse stato previsto tale illegittimo criterio (ed in particolare lo svantaggioso peso) di valutazione riferibile al mero dato della residenza, sarebbe certamente rientrato tra i soggetti idonei ad occupare un posto all'interno della graduatoria con la conseguente possibilità di immatricolazione presso l'Ateneo di Ferrara.

5. Il Regolamento, altresì, per quanto attiene all'ulteriore criterio di valutazione rappresentato dal sostenimento di un colloquio orale prevedeva che *“La Commissione effettuerà una graduatoria di merito sulla base (...) 3) di un colloquio per l'accertamento e la discussione della documentazione presentata”*.

Tuttavia, ancora una volta, l'Amministrazione modificava *in itinere*, con il noto verbale, le previsioni di cui al regolamento impugnato. Successivamente difatti, nel verbale di cui alla seduta del 9 ottobre si legge che *“(...) il colloquio avrà lo scopo di valutare e approfondire le caratteristiche del percorso formativo complessivo del candidato sulla base della documentazione presentata. Il colloquio inoltre verterà sulle conoscenze acquisite dal candidato, al quale sarà proposto di esporre sinteticamente un argomento a scelta del suo percorso formativo svolto (...)”*.

Inizialmente, quindi, si sarebbe dovuto disquisire con il candidato del mero dato relativo alla documentazione presentata a mezzo della domanda di

trasferimento, in un secondo momento invece l'Amministrazione ha ritenuto necessario di dover apprendere le *“conoscenze acquisite dal candidato”* tramite l'esposizione di un *“argomento a scelta”*.

È palese che il sistema di valutazione fatto proprio dall'Amministrazione per decidere circa il soggetto idoneo a continuare il corso di studi presso l'Ateneo resistente è impostato e diretto al fine di trattenere un'amplissima discrezionalità nelle scelte, prescindendo dalle concrete doti e competenze dei candidati partecipanti alla selezione.

6. Dunque non può non rilevarsi, come meglio si approfondirà nel prosieguo, l'irragionevolezza e l'illegittimità della scelta effettuata dall'Ateneo che, tramite l'adozione dei criteri di valutazione e la definizione dei loro pesi - in particolare quello attinente al c.d. riavvicinamento - peraltro adottati con un atto successivo rispetto alla pubblicazione del bando di trasferimento e da un organo privo di legittimazione, ha leso parte ricorrente nella misura in cui lo stesso, nonostante l'elevato numero di CFU acquisiti, una media del trenta e il sostenimento di un colloquio con la Commissione, si è visto escluso dalla possibilità di trasferimento presso l'Ateneo resistente al corso di laurea ambito.

Risulta palese, dunque, che la selezione non si sia svolta in maniera conforme alla legge e da ciò ne deriva che il comportamento dell'Ateneo e gli atti amministrativi emanati risultano illegittimi e devono essere annullati in parte qua per i seguenti

MOTIVI

I. SULLA ILLEGITTIMITÀ DEL CRITERIO DEL RIAVVICINAMENTO DI CUI AL REGOLAMENTO NONCHÉ DEL PESO ATTRIBUITOGLI NEL VERBALE DEL 9 OTTOBRE. ILLEGITTIMITÀ DEL DINIEGO AMMINISTRATIVO PER MANIFESTA ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEGLI ART. 3, 34 E 97 COST. VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO, TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI NEI PUBBLICI CONCORSI. ECCESSO DI POTERE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ. INCOMPETENZA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE

DEL PRINCIPIO DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA VALORIZZAZIONE DEL MERITO EX LEGGE N. 240/2010.

I.A. Il ricorrente proviene da un Ateneo estero, quello di Tirana, presso il quale ha superato un test di ingresso ai fini dell'immatricolazione alla facoltà di Medicina e Chirurgia, e risulta iscritto al III anno di corso, vantando un cospicuo numero di crediti formativi, nonché una media del 30 in relazione a tutti gli esami sostenuti.

Come anticipato nella parte in fatto il sig. Bartolomucci presentava all'Ateneo resistente, nei termini indicati dal bando, apposita domanda di trasferimento ad anni successivi al primo.

Il regolamento di trasferimento, pubblicato nel mese di agosto del corrente anno, nella sezione riservata alla *“Valutazione dei titoli”* prevedeva che *“La Commissione effettuerà una graduatoria di merito sulla base: 1) del numero dei crediti maturati e convalidabili in base al percorso di studio in Medicina e Chirurgia di Ferrara, 2) del voto medio, 3) di un colloquio per l'accertamento e la discussione della documentazione presentata.”* Altresì, in aggiunta a tali 3 requisiti veniva riportato che *“In considerazione del particolare contesto socio-economico connesso all'emergenza sanitaria COVID19 la Commissione, per la stesura della graduatoria, terrà conto anche dell'aspetto del "riavvicinamento", inteso come la riduzione della distanza tra la residenza del candidato e la sede di studio nel caso in cui questa diventasse l'Università di Ferrara. La Commissione stabilirà in via preliminare il peso da attribuire alle voci oggetto di valutazione, il relativo verbale sarà pubblicato prima dello svolgimento dei colloqui all'indirizzo <http://www.unife.it/it/iscriviti/trasferirsi/programmato>. L'Ufficio Immatricolazioni e trasferimenti in Ingresso comunicherà al candidato via mail la data del colloquio.”*.

L'Amministrazione resistente, tuttavia, a conclusione della procedura *de qua* assegnava i sei posti disponibili al III anno del corso di laurea ambito ad altri candidati, escludendo parte ricorrente che occupa all'interno della

graduatoria di merito, rettificata lo scorso 3 dicembre, la posizione n. 11 con un totale di 70 punti.

Ciò è accaduto a motivo del fatto che l'Ateneo resistente, con un verbale dello scorso 9 ottobre stilato dalla Commissione valutatrice, dunque con un atto successivo alla pubblicazione del bando di trasferimento, ha, ai fini della valutazione dei *curricula* dei candidati, illegittimamente cristallizzato un particolare requisito nonché il suo peso specifico, nella specie quello del c.d. riavvicinamento.

Come ben si può leggere nel bando, trattasi di un “*aspetto*”, inteso come la “*riduzione della distanza tra la residenza del candidato e la sede di studio*”. Tale mero “*aspetto*”, lungi dall'essere elevato a rango di vero e proprio requisito all'interno del regolamento, è stato invece *ex post* trasformato da un successivo atto, diverso dal bando e adottato da un organo incompetente, in un vero e proprio criterio valutativo, caratterizzato dall'averne un peso tale da riuscire a spostare l'equilibrio della posizione in graduatoria dei candidati, alla stregua del criterio del numero di crediti maturati e convalidabili (il quale dovrebbe rappresentare l'unico veramente preponderante per la selezione dei candidati nelle procedure di trasferimento ad anni successivi).

I.A.1. La disposizione del bando che rinvia a successive determinazioni della Commissione in merito al valore da attribuire all'*aspetto* del riavvicinamento e la successiva previsione del reale peso di tale requisito di cui al verbale della commissione, sono tali da aver condotto all'esclusione del ricorrente e non possono perciò che considerarsi illegittime.

Da un punto di vista prettamente formale, il bando di concorso, ha delegato ad un successivo atto la definizione del valore da attribuire al criterio della residenza al fine della successiva valutazione delle carriere universitarie dei candidati aspiranti studenti presso l'Ateneo emiliano.

Sul punto si rileva che tale successivo atto, scaturito dai lavori della commissione valutatrice, appare del tutto privo di legittimazione ad apportare modifiche al regolamento di trasferimento, *rectius* bando di

trasferimento, in quanto quest'ultimo rappresenta la *lex specialis* e in quanto tale è da interpretarsi in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute sono idonee a vincolare rigidamente l'operato dell'Amministrazione.

Quest'ultima rimane assoggettata alla rigida applicazione di tali regole non possedendo alcun margine di discrezionalità né tantomeno facoltà di modifica: e ciò in forza sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero certamente pregiudicati ove si consentisse la variazione delle regole cristallizzate nella *lex specialis* stessa, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente auto vincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (in tal senso si è espresso il Consiglio di Stato, sentenza n. 3961 del 27 giugno 2018).

Il bando di concorso, atto amministrativo concreto, si eleva dunque ad unico atto in grado di predeterminare i criteri di valutazione che verranno utilizzati nelle procedure concorsuali, poiché esso rappresenta il primo atto di tali procedure al cui interno devono essere immediatamente essere resi noti i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione e, in particolare, i criteri di valutazione che verranno adottati durante la selezione, ciò in applicazione dei principi costituzionali di trasparenza e imparzialità dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni e del ricorso al concorso pubblico.

Non può perciò sottacersi che l'Ateneo resistente abbia posto in essere una condotta totalmente illegittima non solo intervenendo con la modifica dei requisiti di partecipazione e criteri valutativi *in itinere* ma, altresì, decentrando la propria competenza circa la definizione della disciplina dei criteri valutativi e del loro relativo valore, presso un altro organo totalmente incompetente e non legittimato a ciò. È evidente come tale *agere* si pone in aperto ed evidente contrasto con principi fondamentali del nostro

ordinamento costituzionale, ed in particolare con quello della certezza del diritto poiché, nella specie, l'interesse di parte ricorrente consisteva nel vedersi applicate le regole concorsuali pubblicate nel bando così come definite prima dell'emanazione del verbale oggetto di censura.

Ad essere violato è altresì il principio della trasparenza e della pubblicità e buon andamento delle procedure concorsuali.

I.A.2. Gli atti impugnati e meglio delineati in epigrafe ledono gravemente la posizione di parte ricorrente ed *in primis* uno dei principi cardine dell'azione amministrativa, quello del legittimo affidamento.

Parte ricorrente presentava apposita domanda di partecipazione nei termini previsti da bando, allegando tutta la documentazione da esso richiesta e facendo specifico affidamento sui criteri valutativi ivi inizialmente riportati. Dopo mesi, tuttavia, l'Amministrazione introduceva un ulteriore criterio valutativo il cui peso specifico, in termini di punteggio, si è rivelato di fatto (illegittimamente) preponderante tanto quanto il requisito del numero dei CFU, del voto medio nonché del colloquio orale con la Commissione.

La violazione del principio del legittimo affidamento può riscontrarsi anche dal mero dato cronologico, cioè dal notevole lasso di tempo intercorso tra la pubblicazione del bando e il verbale tramite cui la Commissione stabiliva i pesi da attribuire ai criteri oggetto di valutazione.

Sul punto anche la giurisprudenza si è espressa, affermando che non è consentito, infatti, “*procedere ad una sensibile e rilevante innovazione delle regole di selezione, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione e nel corso della procedura selettiva*” (Cons. Stato, Sez. V, 25 luglio 2006, n. 4627). “*Il bando di concorso, costituendo la lex specialis della procedura selettiva, non può essere modificato dopo che si sono concluse le relative operazioni, nel senso di assumere come parametro di riferimento, al fine di verificare il possesso dei requisiti di ammissione, una normativa diversa da quella richiamata dal bando stesso, atteso che le clausole in esso contenute costituiscono un unicum perché fissano nel loro*

insieme le regole alle quali la selezione deve conformarsi, regole che non possono essere modificate, con un intervento in parte demolitorio e in parte additivo, dopo che è già avvenuta la scelta dei candidati” (T.A.R. Sicilia, Sez. I, 22 dicembre 2005, n. 8173).

I.B. Ulteriormente, se il bando è necessario alla selezione dei più meritevoli, il criterio della residenza ed il suo peso, risultano assolutamente irragionevoli nonchè non adeguatamente motivati, in quanto il parametro legato alla vicinanza del candidato all’Ateneo risulta del tutto svincolato da una valutazione di merito dello stesso.

A conferma di quanto anzidetto, soccorre la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’Amministrazione che impone il luogo di residenza anche solo come elemento per attribuire uno specifico punteggio deve motivare congruamente le ragioni per le quali ritenga detto requisito effettivamente strumentale alle esigenze della stessa amministrazione (in tal senso T.A.R. Palermo, sez. III, n. 241 del 2011). Discriminazioni basate sulla residenza potrebbero anche essere ammesse purché però corrispondenti a situazioni connesse con l’esistenza di effettive, particolari e razionali motivazioni addotte dall’amministrazione.

Nel caso che ci occupa la motivazione addotta dall’Ateneo ferrarese non appare in alcun modo idonea a giustificare il criterio utilizzato ed il peso assegnato, in concorso con gli altri, dalla commissione giudicatrice al fine dell’elaborazione della graduatoria di merito relativa ai trasferimenti al III anno di corso.

Si legge difatti, nel regolamento prima e nel verbale poi, che *“in considerazione del particolare contesto socio economico connesso all’emergenza sanitaria COVID – 19 la Commissione (...) terrà conto anche dell’aspetto del riavvicinamento (...)”*.

È noto come nell’ultimo anno la pandemia abbia imposto agli Atenei di attivare i moduli di insegnamento da remoto sin’ora non esplorati. In tutti gli Atenei del territorio non solo sono state predisposte le lezioni telematiche,

ma sono stati programmati addirittura laboratori da remoto. Da ciò non può non rilevarsi che anche nozioni puramente scientifiche possono essere fruite con nuovi strumenti, usati sì oggi in virtù dell'emergenza da coronavirus, ma che nel prossimo futuro potranno essere integrati nell'impianto formativo ordinario nell'ottica di una maggiore dinamicità.

Non si vede dunque il motivo della scelta di assegnare un punteggio superiore ai candidati con residenza nella città di Ferrara e Provincia e poi a scalare per i residenti in Emilia Romagna, regioni confinanti e, come parte ricorrente, in altre regioni.

La differenziazione operata dall'Amministrazione resistente mediante l'imposizione di un criterio congeniato sulla residenza dei candidati rispetto alla localizzazione dell'Ateneo, non può che considerarsi illegittima perché imposta in violazione della parità tra studenti.

Si delinea, pertanto, palesemente la discriminazione concretizzata dalle disposizioni cesurate che sorge da una netta violazione del principio di imparzialità dell'attività amministrativa quale esplicazione concreta del più generale principio di eguaglianza. Come noto, difatti, l'imparzialità deve caratterizzare sia l'organizzazione sia l'attività della P.A. senza discriminare la posizione di soggetti coinvolti che sono tutti uguali sia davanti alla legge che alle pubbliche amministrazioni.

Nel caso di specie, la P.A. ha imposto un punteggio differente per i richiedenti in considerazione della residenza di questi quando, nella realtà, tale elemento non è in alcun modo idoneo a distinguere la posizione accademica degli studenti ai fini della meritevolezza del trasferimento domandato.

I.B.1. Peraltro è notorio come l'assetto del corso di laurea in medicina e chirurgia sia stato, dall'anno 2014, travolto da una radicale modifica, volta al miglioramento del metodo di selezione dei candidati, che ha condotto all'attivazione di una graduatoria unica nazionale. In particolare, il fulcro di

tale previsione è da ricercare propriamente nella valorizzazione del merito, dove, per l'appunto, è il "valore assoluto del merito" ad essere premiato.

Nell'anno accademico che ci occupa non v'è dubbio che tanto l'Ateneo resistente quanto i plurimi Atenei dell'intero territorio abbiano accolto nelle proprie sedi, a seguito della pubblicazione della graduatoria e delle preferenze espresse dai candidati in sede di domanda di partecipazione al test, soggetti provenienti da ogni parte d'Italia e ciò proprio in virtù del principio meritocratico scaturito dal meccanismo previsto dalla graduatoria unica dettata dalla L. 264/99, nonché dal più generale decreto ministeriale.

I.B.2. Se la l'Ateneo ferrarese avesse rispettato il principio della valorizzazione del merito sicuramente, in virtù della posizione del ricorrente, avrebbe assegnato uno dei posti disponibili al III anno di corso al sig. Bartolomucci. Graduando le posizioni in virtù del *curriculum* accademico, in virtù dei soli punteggi ottenuti in relazione ai crediti formativi, alla media ponderata e al colloquio con la commissione, il ricorrente si sarebbe collocato addirittura al di sopra del candidato posizionato alla prima posizione in graduatoria.

Così, non può di certo ritenersi che l'Università emiliana, mediante il criterio individuato nel bando, abbia realizzato un'adeguata ponderazione delle posizioni e dei valori di cui sono portatori i candidati per l'iscrizione ad anni successivi al primo, realizzando piuttosto una valutazione assolutamente discriminatoria e non equilibrata, dunque degna di censura giudiziale.

Il solo principio che dovrebbe reggere e regolare l'iscrizione ad anni successivi al primo sarebbe unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi con il solo limite dei posti disponibili, nel rispetto della concreta potenzialità formativa di ogni singola Università.

L'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato è, dunque, nel senso di attribuire rilevanza ad una valutazione incentrata solo sulla posizione accademica di ogni singolo candidato, quindi, attenta soltanto agli esami sostenuti e ai CFU acquisiti.

Questo dovrebbe essere allora il principale criterio guida utilizzato dall'Università nell'operazione di scelta tra le molteplici domande di trasferimento nel caso di insufficienza dei posti disponibili.

Se l'Ateneo resistente avesse consacrato tale principio nel bando, non si sarebbe creato il paradosso per cui, uno studente oggettivamente più meritevole ma residente, ad esempio - come nel caso che ci occupa - in Puglia, si sia visto collocato in una posizione deteriore in graduatoria a vantaggio di chi ha conseguito un punteggio inferiore relativamente a crediti, media ponderata o colloquio sostenuto.

Stabilire che la selezione tra le diverse domande di trasferimento debba essere eseguita dall'Ateneo dando un peso specifico non indifferente al dato della residenza, quasi al pari del criterio dei CFU acquisiti, significa tradire l'unico elemento di merito in grado di dimostrare effettivamente la capacità dei candidati alla vita accademica.

È per tale motivo che palese risulta la violazione del principio di ragionevolezza attesa l'inosservanza del canone di razionalità operativa per incoerenza ed illogicità con i presupposti alla base della decisione amministrativa.

Ineludibile appare il carattere arbitrario ed irrazionale della decisione.

Ad avviso della scrivente difesa, nel rispetto della volontà legislativa così per come interpretata dalla costante giurisprudenza *in parte qua* richiamata, logica e coerente sarebbe stata invece la scelta amministrativa di preferire i soggetti che potessero vantare soltanto i risultati accademici migliori, quale prova sostanziale ed oggettiva della relativa idoneità universitaria.

Ne deriva una scelta amministrativa posta in essere a discapito dell'interesse soggettivo del ricorrente, il quale, in conseguenza di una arbitraria determinazione dell'ateneo ferrarese si vede illegittimamente privato del proprio diritto allo studio.

In sintesi, ad essere leso è il diritto costituzionale allo studio per mano ministeriale ed in assenza (*recte*, in violazione) di una benché minima indicazione legislativa che ne autorizzi la prevaricazione.

I.C. Si osserva poi che ad essere violato nel caso che ci occupa sia stato anche il principio dell'anonimato della procedura *de qua* nonché il principio della trasparenza.

Come premesso l'indicazione, da parte dell'Ateneo, dei punti da attribuire per il criterio della residenza non solo è intervenuta con un successivo atto d'Ateneo formato e reso noto dopo ben 3 mesi dall'indizione della procedura di trasferimento ma, altresì, è intervenuta dopo che tutti i richiedenti avevano provveduto ad inoltrare debitamente le domande di partecipazione. Si ricorda difatti che la possibilità di inoltrare le domande veniva fissata dal regolamento nel periodo tra il 5 e il 27 agosto del 2020 e che il verbale della commissione riportante i punteggi riferiti ai criteri valutativi, tra cui quello della residenza dei candidati, è datato 9 ottobre.

La Commissione pertanto ha avuto modo di appurare e identificare *a priori* i soggetti partecipanti al bando di trasferimento e *a posteriori* fissare il peso del criterio del c.d. riavvicinamento evidentemente avendo ormai potuto ben identificare i soggetti richiedenti.

I.D. Il ricorrente non è utilmente collocato in graduatoria di merito e, a fronte di un elevato numero di crediti formativi nonché di una media del trenta, viene pregiudicato non solo perché residente oltre i confini regionali bensì anche in virtù della valutazione attributagli dalla Commissione al colloquio orale.

Il Regolamento, circa tale colloquio, prevedeva espressamente che “*La Commissione effettuerà una graduatoria di merito sulla base (...) 3) di un colloquio per l'accertamento e la discussione della documentazione presentata*”. Ancora una volta, tuttavia, l'Amministrazione modificava *in itinere* le previsioni di tale bando di trasferimento, in totale spregio alla *lex*

specialis e dunque al regolamento di trasferimento pubblicato mesi prima rispetto al verbale di commissione.

Il verbale impugnato difatti così recitava: “(...) *il colloquio avrà lo scopo di valutare e approfondire le caratteristiche del percorso formativo complessivo del candidato sulla base della documentazione presentata. Il colloquio inoltre verterà sulle conoscenze acquisite dal candidato, al quale sarà proposto di esporre sinteticamente un argomento a scelta del suo percorso formativo svolto (...)*”.

Inizialmente, quindi, si sarebbe dovuto disquisire con il candidato del mero dato relativo alla documentazione presentata a mezzo della domanda di trasferimento, successivamente invece l'Amministrazione ha ritenuto necessario di dover apprendere le “conoscenze acquisite dal candidato” tramite l'esposizione di un “argomento a scelta”.

Parte ricorrente, a fronte di un cospicuo numero di crediti nonché di una media ponderata del 30, si sottoponeva a tale prova conseguendo il punteggio di 25/30.

Non vi chi non veda come tale il sistema di valutazione utilizzato per decidere il soggetto idoneo a continuare il corso di studi presso l'Ateneo “risistente”, oltre che previsto in un tempo successivo alla presentazione della domanda di partecipazione dunque idoneo a mutare in maniera rilevante le regole di selezione, è impostato e diretto al fine di trattenere un'amplissima discrezionalità (*recte* arbitrio) nelle scelte della P.A., che prescinde dalle vere e oggettive doti di questo o quel candidato.

Le informazioni già da tempo in possesso della Commissione erano, quindi, certamente sufficienti per far meritare al Bartolomucci un giudizio almeno migliore di soli 25 punti in modo da poterlo collocare in posizione utile.

Dai punteggi riportati in graduatoria, infatti, si evince non solo il possesso di un considerevole numero di crediti formativi ma altresì l'ottimo percorso accademico pregresso del ricorrente (che è l'unico, tra la posizione 1 e la 11,

ad avere attribuito il massimo punteggio alla sezione “punti voto” relativi alla media dei voti degli esami sostenuti).

Il *modus procedendi* della Commissione tanto in fase di esame del candidato, quanto in sede di verbalizzazione (stante, allo stato, l’assoluta mancanza di rappresentazione di ciò che è effettivamente avvenuto su cui si è inoltrata specifica istanza di accesso agli atti) è, evidentemente, inidoneo a render chiaro e trasparente cosa sarebbe mancato al profilo del ricorrente per essere ritenuto idoneo con un punteggio superiore al pari dei soggetti che in graduatoria lo precedono.

II. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE, DELL’ART. 46 D.P.R. n. 394/99, DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 N. 286 E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI. ILLEGITTIMITÀ DEL DINIEGO AMMINISTRATIVO PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA NONCHÉ PER VIOLAZIONE ARTT. 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ.

1. Al Sig. Bartolomucci veniva riconosciuto un numero di crediti idoneo per l’accesso ad anni successivi al primo; tuttavia, non risultava inserito nel novero dei vincitori che ottenevano il nulla osta. Non è quindi in discussione l’idoneità e la pregressa carriera accademica di parte ricorrente, già ritenuta meritevole del passaggio ad anni successivo al primo da parte dell’Ateneo.

Occorre, allora, verificare la sussistenza dei posti disponibili presso la sede prescelta quale requisito che, in aggiunta alla positiva valutazione curriculare di parte ricorrente, assume rilevanza per l’accoglimento della domanda di trasferimento così come chiarito dalla giurisprudenza di merito fin qui richiamata.

2. Più volte è stato chiarito dalla giurisprudenza che l’art. 1 della legge n. 264/1999 disciplina il solo numero programmato per l’accesso al primo anno del corso di laurea mentre, per gli anni successivi, quale è l’ipotesi che ci occupa, il riconoscimento degli esami già sostenuti dovrebbe dare diritto all’immediata ammissione, non essendovi alcun ulteriore vincolo previsto

dalla L. n. 264/1999.

Invero, come è certamente noto, la L. 264/99 così come pensata all'esito della sentenza della Corte costituzionale del 1998, consente il contingentamento delle iscrizioni **solo in ragione del mantenimento di adeguati standard di insegnamento.**

Parte ricorrente ha pertanto interesse anche all'attribuzione di uno dei posti vacanti non assegnati del contingente extracomunitari.

Non può non apparire lampante, pertanto, l'illegittimità ed ingiustizia della decisione dell'Ateneo resistente che, invece di procedere allo sfruttamento totale dei posti disponibili, in un'ottica di efficacia ed efficienza dell'*agere* amministrativo, ha optato per preservarne l'inutilizzazione senza alcuna fondata motivazione.

Ed ancora, occorre rilevare come la Conferenza dei Presidi si sia espressa nel senso di consentire il trasferimento anche nel caso in cui non ci sia disponibilità nell'anno richiesto, purché, **“vi siano posti disponibili nella somma complessiva dei sei anni di corso”**. Non vi è pertanto alcun ostacolo, alla luce della dimostrata sussistenza di posti liberi, al trasferimento di parte ricorrente.

Il “budget” degli iscrivibili, inoltre, non verrebbe intaccato in alcun modo, se si garantisse il “rimpinguamento” dei posti liberi: in particolare, i posti liberi sono tali proprio in relazione al fatto che è stato predisposto previamente un numero di posti disponibili, in base alla capienza strutturale dell'ateneo.

3. Pertanto, da un punto di vista della realizzazione dell'interesse pubblico generale, è innegabile che una acquisizione di forze universitarie inferiore alle complessive potenzialità recettive delle strutture universitarie contrasti con la dichiarata finalità pubblica della programmazione delle immatricolazioni, che è quella della piena e completa saturazione di tutti i posti disponibili (cfr. T.A.R. Napoli, Sez. II, n. 10874/2003 cit.) *“e, considerato che il numero ottimale di studenti da immatricolare presso l'Università di [X per l'a.a.*

2016/2017 è costituito da X unità], *l'Amministrazione ha l'obbligo di utilizzare totalmente e favorire quanto più possibile la domanda di formazione professionale, anche in relazione ai principi costituzionali individuati agli articoli 33 e 34 della Costituzione*” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, nn. 2583/06 e 2584/06).

Sussistendo la disponibilità di posti liberi ad anni successivi al primo in base a disposizione Ministeriale anche con riferimento ai posti vacanti extracomunitari e facendo riferimento alla complessiva coorte dei sei anni (“*tanto più che la Conferenza nazionale dei Presidi delle Facoltà di Medicina ha deliberato all'unanimità di riferire, in tali casi, la ricognizione dei posti disponibili al ciclo complessivo dei sei anni di corso (cfr. verbale del tavolo tecnico del 21.3.2012)*”) (T.A.R. Bari, Sez. I, 6 giugno 2013, n. 299), **non v'è dubbio che l'Ateneo deve essere condannato all'immatricolazione di parte ricorrente.**

4. Tali posti vacanti, è bene chiarirlo, vanno comunque assegnati a parte ricorrente (T.A.R. Palermo Sez. I, 21 dicembre 2009, n. 2162). Chi non impugna, in altre parole, nonostante sopravanzi parte ricorrente, non può beneficiare di doglianze con le quali si contesta l'illegittima previsione del bando (T.A.R. Sicilia, Sez. I, 21 dicembre 2009, n. 2162; T.A.R. Catania, Sez. I, ord. 20 aprile 2010, n. 448; in termini ord. 15 aprile 2011, n. 508, e sent. 24 agosto 2011, n. 2103; C.G.A. 21 luglio 2008, nn. 633, 634, 635; in riforma dell'opposta posizione del TAR PALERMO, C.G.A. n. 194/15 seppur con riguardo allo scorrimento di graduatoria “in danno” di soggetti inerti).

Sul punto non può non richiamarsi un precedente recente del TAR Toscana: “*L'Avvocatura distrettuale nel costituirsi ha eccepito la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse atteso la posizione della ricorrente in graduatoria sarebbe tale da non consentirle l'accesso al corso anche nella ipotesi in cui in posti riservati fossero resi disponibili. L'eccezione è infondata. Quanto affermato dalla Avvocatura sarebbe dirimente qualora l'annullamento della clausola del bando e della graduatoria producesse*

effetti nei confronti di tutti i partecipanti, compresi quelli che non hanno proposto alcun ricorso. Ma non è così, atteso che per pacifica giurisprudenza (contraddetta da un solo precedente del tutto isolato del TAR Lazio) nei concorsi pubblici la graduatoria è atto scindibile il cui annullamento ha effetto nei soli confronti di coloro che abbiano proposto il ricorso, poi accolto (Consiglio di Stato sez. III, 06/07/2016, n. 3005). La applicazione di tale principio al caso di specie fa sì che la platea dei soggetti che potrebbero beneficiare dell'annullamento della clausola impugnata si profila ristretta ai soli candidati che abbiano proposto ricorso con conseguente chance per la Sig.ra XXX di conseguire la ammissione” (On.le T.A.R. Firenze, Sez. I, 26 aprile 2019, n. 612, Pres. Atzeni). Anche il T.A.R. L’Aquila, ha ribadito che “per giurisprudenza costante nei concorsi pubblici la graduatoria è atto scindibile il cui annullamento ha effetto nei soli confronti di coloro che abbiano proposto il ricorso, poi accolto (cfr. ord. Consiglio di Stato sez. III, 6/7/2016, n.3005). Ne consegue che l’annullamento del bando, avrebbe l’effetto di aumentare in concreto le chances del ricorrente di ottenere l’immatricolazione al corso di laurea in medicina” (17 maggio 2019, n. 264, TAR Firenze).

III. SULLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 4 L. 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA E DI CONGRUA MOTIVAZIONE E PER ILLOGICITÀ MANIFESTA. DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

1. Con specifico riferimento all’Ateneo resistente, occorre considerare che il numero dei posti messi a bando negli ultimi due anni accademici è pari a 183 nell’a.a. 2018/2019 e ben 600 relativamente all’a.a. 2019/2020.

L’Università resistente ha dunque disposto l’aumento dei posti disponibili per i due anni accademici, senza tuttavia apportare alcuna modifica alle proprie strutture ricettive.

Tale circostanza dimostra la disponibilità di plurimi posti per le coorti 2018/2019 e 2019/2020, manifestando profili di contraddittorietà, inefficacia

ed inefficienza aggravati dalla specifica posizione che interessa l'Ateneo resistente.

2. L'esclusione di parte ricorrente si appunta sul numero dei posti banditi a mezzo trasferimento che non sono legittimi in ragione dell'avvenuto annullamento del D.M. di programmazione. I posti banditi, difatti, sono quelli residuati all'esito dell'iniziale programmazione che, tuttavia, è oggi dimostrato essere illegittima.

Come anticipato in premesse, il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n. 5429/2020, dell'11 settembre 2020, ha annullato in via definitiva *“la determinazione normativa dell'offerta formativa di cui al DM 28 giugno 2018 n. 524”* per le ampie motivazioni ivi spiegate ed alle quali si rimanda, tanto che, anche per la programmazione dell'anno successivo, con ordinanza n. 5761/2020 del 28 Settembre 2020, lo stesso Consiglio di Stato ha altresì chiarito che *“l'aumento dei posti sembra oltretutto inevitabile, per effetto della recente sentenza di questa Sezione 11/09/2020 n. 5429, che ha annullato, per le ragioni ivi specificate, la determinazione dell'offerta formativa di cui al DM 28 giugno 2018 n. 524”*.

Il Ministero dell'Università e della Ricerca, dunque, ha errato la programmazione dei posti a suo tempo banditi ed incidente su quelli attuali per cui è causa in quanto - nonostante le norme “gli impon[gano] altresì di valutare l'«... offerta potenziale del sistema universitario (sulla scorta dei parametri posti al co. 2 - NDE), *tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo...»* (...), - **non può** **“predicare la supremazia dell'offerta formativa** (accogliendola acriticamente, *n.d.r.*) *rispetto al fabbisogno, posto che è l'una che deve tendere verso l'altro, negli ovvi limiti della ragionevole duttilità organizzativa del sistema universitario in sé e del dialogo cogli altri attori istituzionali (Minsalute, Regioni, organi del SSN e dei SSR, ordini professionali, ecc.), e non viceversa”* (Sez. VI, n. 5429/2020, cit.).

Oggi, come allora, dunque, è evidente *“l'assenza a priori di una puntuale*

istruttoria del MIUR per verificare se l'offerta fosse, o no, veritiera e congrua rispetto alle esigenze sottese al fabbisogno. In fondo, proprio l'interpretazione propugnata da detto Ministero è confessoria d'un atteggiamento che, prediligendo un astratto ideale d'Università che deve formare i migliori laureati ed evitare affollamenti e dispersione scolastica, non rende giustizia né a se stesso (il Ministero deve sempre garantire che il sistema universitario raggiunga tali obiettivi in base alle risorse di volta in volta disponibili), né alle istanze sociali e professionali dei territori, né alle Università (le quali, pur nella loro autonomia, devono assicurare, tra l'altro, un'adeguata flessibilità organizzativa in continuo divenire nei servizi da rendere). E tal atteggiamento, a sua volta, denota pure come non vi sia stata quell'attento contemperamento paritario tra fabbisogno ed offerta formativa, tant'è che questa resta ancor oggi inferiore al documentato fabbisogno di medici e odontoiatri indicato nella Conferenza Stato-Regioni-Prov. auton.” (Sez. VI, n. 5429/2020, cit.).

Tale annullamento incide chiaramente sul presente giudizio.

Non v'è dubbio che essendo definitivamente intervenuto l'annullamento dell'atto amministrativo generale relativo all'individuazione del numero dei posti da bandire per le procedure di trasferimento il giudizio in essere, sulla base della giurisprudenza pacifica anche del TAR Lazio oltreché del Consiglio di Stato (cfr. *ex multis*: T.A.R Lazio, III sez., sentenza n. 2796/2016, Consiglio di Stato, III sez., sentenza n. 3307/2016, Consiglio di Stato, VI sez., sentenza n. 6212/2011), non potrà che essere coinvolto e limitarsi a prendere atto di tale annullamento.

Nella specie, tale annullamento coinvolge inevitabilmente anche parte ricorrente in quanto, è pacifico, difatti, come “*l'annullamento di un atto amministrativo generale, nella parte in cui ha un contenuto inscindibile, produce effetti erga omnes. Si tratta, infatti, di «atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può sussistere per taluni e non esistere per altri»*” (Cons. Stato, sez. VI, 1° aprile 2016, n. 1289; Id., 19 dicembre

2016, n. 5380; Id., 27 dicembre 2016, n. 5469).

In tal senso si è pronunciato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3376/18 del 4 giugno 2018. **In tali ipotesi “nessun dubbio può residuare sulla portata dell’annullamento pronunciato dalla Sezione con la successiva decisione n. 1482 del 2017, per effetto della quale la clausola del bando in discussione deve considerarsi definitivamente eliminata nei confronti di tutti i concorrenti che avevano provveduto a impugnarla tempestivamente, con conseguente inopponibilità di tale clausola alla odierna appellante.** A questo proposito occorre considerare, **come parte appellante non manca di porre in risalto**, che su fattispecie analoghe a quella odierna questa Sezione ha, in più occasioni, chiarito che, ogni qual volta venga in questione l’annullamento in sede giurisdizionale di un atto generale inscindibile, sostanzialmente e strutturalmente unitario, ontologicamente indivisibile e che, come appare evidente, non può esistere per taluni e non esistere per altri, l’eliminazione dell’atto stesso dal mondo giuridico avviene con efficacia “erga omnes” e non limitatamente ai soggetti che si sono costituiti nella controversia che ha portato all’annullamento giudiziale suddetto. Risulta, di conseguenza, ormai non più esistente, con valenza anche nel presente giudizio, la clausola del bando (inerente i numeri limite di programmazione, n.d.r.), clausola sulla quale, (di fatto, il Ministero n.d.r.) aveva fondato il provvedimento individuale di esclusione. L’annullamento “in parte qua” spiega i suoi effetti anche nel presente giudizio. Risulta dunque stabilita in modo definitivo, incontestabile e con valore di giudicato, la non operatività della suddetta limitazione, invocata dal MIUR, nei riguardi dell’appellante (cfr., su fattispecie per certi versi analoghe, Cons. Stato, VI, sent. n. 5468 del 2016, n. 1289 del 2016, p. 9. e n. 5380 del 2016,p.4.).

Anche il **T.A.R. Lazio**, ha chiarito che “il bando, difatti, è stato definitivamente annullato in parte qua con la sentenza n. 3705/18 del Consiglio di Stato. Tale clausola del bando, dunque, in quanto ormai definitivamente annullata nei confronti di tutti i concorrenti che avevano

provveduto tempestivamente ad impugnarla, è divenuta inopponibile ai ricorrenti. Invero l'annullamento di un atto amministrativo generale, nella parte in cui ha un contenuto inscindibile, produce effetti erga omnes. Si tratta, infatti, di «atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può sussistere per taluni e non esistere per altri» (Cons. Stato, sez. VI, 1 aprile 2016, n. 1289; Id., 19 dicembre 2016, n. 5380; Id., 27 dicembre 2016, n. 5469)» (n. 554/19, doc. n. 3).

*“L'annullamento in parte qua del D.D.G. n. 58/2013 spiega i suoi effetti anche nel presente giudizio, **sebbene l'istante non lo abbia specificamente impugnato**. Il D.D.G. n. 58/2013 rappresenta, infatti, un atto generale inscindibile il cui annullamento in sede giurisdizionale non può che avere, a sua volta, effetti inscindibili e, dunque, erga omnes. Si tratta, infatti, di un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può sussistere per taluni e non esistere per altri. Come in più occasioni ha precisato la giurisprudenza amministrativa, l'efficacia dell'annullamento giudiziale di un atto a natura regolamentare si estende a tutti i possibili destinatari, sebbene non siano stati parti del giudizio, perché gli effetti della sentenza si estendono al di là delle parti che sono intervenute nel singolo giudizio, dato che l'annullamento di un atto amministrativo a contenuto normativo ha efficacia erga omnes per la sua ontologica indivisibilità (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 24 novembre 2011, n. 6212; in senso analogo, cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 6 settembre 2010, n. 6473; Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2007, n. 883)» (Cons. Stato, Sez. VI, 1 aprile 2016, n. 1289).*

Per quanto sopra, l'annullamento del D.M. coinvolge inevitabilmente anche la posizione di parte ricorrente che dunque, essendo in possesso dei crediti necessari nonché di tutti i requisiti previsti dal regolamento di trasferimento (e dunque idoneo in graduatoria) ma non ammesso solo sulla base di posti presuntivamente non sufficienti, ha diritto a continuare la propria carriera accademica presso l'Ateneo resistente, giacchè, appunto, i posti banditi a suo tempo dovevano essere molti di più e se non lo sono stati allora devono

esserlo oggi.

Ed infatti, “rispetto al profilo della disponibilità dei posti, con sentenza 5429 dell’11.09.2020 il Consiglio di Stato, sez. VI, ha annullato il d.m. 28 giugno 2018 n.524 di determinazione del fabbisogno a causa del disallineamento con la offerta formativa universitaria che frustra le aspettative dei candidati e rivela un deficit di istruttoria nel confezionamento del numero dei posti messi a concorso e nei metodi di selezione, sì da alimentare oltremodo il contenzioso universitario, e per l’effetto ha rimesso al Ministero di concerto con il sistema universitario il compito di provvedere, ciascuno per le proprie competenze, all’adozione delle misure necessarie a por rimedio al detto squilibrio, fornendo in ogni caso contezza delle modalità di computo dei posti messi a concorso; che, pertanto, allo stato non sussiste un limite numerico ragionevolmente imposto all’accesso tramite il canale alternativo del trasferimento da altre facoltà di medicina o affini, e dunque non possono trovare applicazione tutti gli atti e conseguenti barriere all’entrata che su tale limite traevano fondamento” (TAR Abruzzo, ord. n. 281/2020).

Dunque, avendo già lo stesso Ateneo riconosciuto l’idoneità del ricorrente in termini anche di sussistenza di CFU minimi necessari per superare il I anno del cdl in Medicina e decretando dunque la piena idoneità pur senza ammissione per carenza di posti, venuto meno tale ultimo presupposto, non v’è più alcun ostacolo nel confermare definitivamente l’immatricolazione di parte ricorrente stante la documentale mancanza di un limite numerico ragionevolmente imposto all’accesso per i trasferimenti.

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA

Ove si ritenesse di non poter accogliere la domanda principale di annullamento del diniego con conseguente riespansione del diritto allo studio costituzionalmente protetto ed ammissione al corso di laurea cui si aspira, in via subordinata si chiede di beneficiare del risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, dell’ammissione al corso di laurea (cfr. T.A.R. Molise, Campobasso, 4 giugno 2013, n. 396).

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI

Solo in via subordinata si spiega domanda risarcitoria in termini economici stante i danni da mancata promozione e da perdita di *chance* subiti (Cass., Sez. lav., 18 gennaio 2006, n. 852).

ISTANZA CAUTELARE

Il ricorso è assistito dal prescritto *fumus boni juris*.

Medio tempore, si impone l'ammissione con riserva di parte ricorrente al corso di laurea in questione al quale non è stato, illegittimamente, consentito di iscriversi.

Trattasi di un provvedimento peculiare che non procurerebbe alcun disagio organizzativo all'Ateneo per il fatto che vi sono dichiaratamente diversi posti vacanti degli anni successivi al primo di corso.

L'urgenza della richiesta risiede in primis nella circostanza che sono da poco iniziate le attività didattiche relative al corso di laurea *de quo* e, dunque, l'emissione del provvedimento richiesto consentirebbe a parte ricorrente di prendere parte alle suddette attività. Sul punto si consideri che per il corso di laurea per cui è causa vige il regime delle presenze obbligatorie; non maturare il prescritto monte ore di presenza comporta l'impossibilità per lo studente di sostenere i relativi esami di profitto.

Da un'analisi della graduatoria si evince chiaramente difatti che, qualora a parte ricorrente fosse stato attribuito il massimo punteggio previsto per il riavvicinamento, e cioè 20 punti, lo stesso avrebbe totalizzato il punteggio di 85 punti. Con tali punti parte ricorrente si sarebbe potuto collocare in prima posizione all'interno della graduatoria di merito, superando addirittura il candidato che risulta aver totalizzato un punteggio di 80 punti.

Ma, anche volendo per un istante estromettere il criterio della residenza dal computo dei punti, parte ricorrente sarebbe arrivato ad occupare la prima posizione. Si nota difatti che il Bartolomucci possiede n. 15 punti crediti, n. 25 punti in relazione alla media di voti degli esami sostenuti, n. 25 punti colloquio per un totale, escludendo l'avvicinamento, di 65 punti.

Il soggetto che occupa la prima posizione, scomputando i 20 punti massimi di cui al criterio della residenza, possiede n. 15 punti crediti, n. 15 punti voto, n. 30 punti colloquio per un totale di 60 punti.

Consentire al sig. Bartolomucci il trasferimento presso l'Ateneo ferrarese, dunque, garantirebbe il proprio diritto allo studio sia in via immediata, consentendo di partecipare sin dall'origine ai diversi corsi e permettendo di sostenere regolarmente gli esami.

Si omette, infine, ogni deduzione sulla strumentalità della misura cautelare richiesta, stante il pacifico orientamento del giudice anche d'appello (le più recenti Cons. Stato, Sez. VI, 29 settembre 2017, n. 4193; 24 settembre 2015 n. 4474 e 6 giugno 2014, n. 2407 e, nelle forme della sentenza in forma semplificata, T.A.R. Palermo, Sez. I, 14 gennaio 2014, n. 251 che dà atto della conferma di tale posizione da parte del C.G.A. *“visto lo specifico precedente della sezione di cui alla sentenza 28/2/2012, n. 457, confermata in appello con sentenza del C.g.a. 10 maggio 2013, n. 466, secondo cui l'effetto conformativo della pronuncia di annullamento della graduatoria di cui trattasi, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, deve consistere nell'ammissione dei ricorrenti in soprannumero al Corso di laurea prescelto, per l'a.a. 2013-2014 (il che integra anche il risarcimento in forma specifica del prospettato danno”*).

ISTANZA EX ART. 52 COMMA 2 C.P.A.

Ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli controinteressati (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimare) nei modi di cui al Decreto del T.A.R. Lazio 12 novembre 2013, n. 23921, ovvero mediante pubblici proclami con modalità telematiche.

Solo ove non si ritengano sufficienti le notifiche già eseguite all'Ateneo e al M.I.U.R. nei rispettivi domicili ex lege e/o presso la difesa erariale (in

conformità al richiamato D.P. 12 novembre 2013, n. 23921), si chiede di poter provvedere alla notifica nei confronti di tutti gli altri Atenei a mezzo pec.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale previo accoglimento della superiore istanza cautelare e annullamento in *parte qua* dei provvedimenti in epigrafe e solo per quanto di interesse di parte ricorrente, Voglia annullare tutti gli atti in epigrafe, consentendo l'immatricolazione ad anno successivo al primo di parte istante presso l'Ateneo di Ferrara ed all'anno accademico che deciderà la S.V. Ecc.ma accogliendo i motivi di cui al ricorso.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Ai fini della dichiarazione relativa al contributo unificato si precisa che esso è dovuto nella misura di Euro 650,00.

Roma, 4 dicembre 2020.

Avv. Santi Delia

Avv. Michele Bonetti

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1- bis e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16 – quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea all'originale telematico da cui è stata estratta.

Avv. Michele Bonetti